

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2323-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE COLELLA)

Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro «ad interim»
del Bilancio e della Programmazione economica

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1987

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge al nostro esame reca il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale. La decretazione d'urgenza si è resa necessaria poichè, nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono state delineate delle ipotesi di accordo che travalicano la cornice finanziaria originariamente predisposta dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987).

Secondo quanto previsto infatti dall'articolo 15 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, la cornice finanziaria da destinare quale copertura degli oneri relativi alla contrattazione per i pubblici dipendenti deve essere inserita all'interno dell'articolato della legge finanziaria, nel quadro delle compatibilità generali relative a tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego. Poichè pertanto la portata finanziaria delle ipotesi e degli schemi di accordo raggiunti con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego fanno presumere che lo spazio finanziario originariamente destinato con la manovra delineata attraverso la legge finanziaria per il 1987 possa risultare inadeguata, si è reso necessario realizzare un ampliamento della cornice finanziaria originariamente predisposta che viene elevata da 2.384 miliardi a 2.900 miliardi per il 1987 e da 2.855 miliardi a 3.800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Tale nuovo orizzonte finanziario si rende indispensabile e urgente per consentire che le ipotesi di accordo finora concluse per il pubblico impiego possano essere recepite nei decreti attuativi da emanarsi da parte del Presidente della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge-quadro sul pubblico impiego.

L'articolo 2 del decreto reca inoltre l'adeguamento finanziario delle clausole di coper-

tura della spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale delle unità sanitarie locali e del personale degli enti locali attraverso un finanziamento integrativo delle dotazioni del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e dei fondi destinati alla finanza locale. Il comma 2 del medesimo articolo 2 reca infine il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'aliquota contributiva per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, richieste dall'articolo 31 della legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria per il 1986), per quel che riguarda i bilanci dei comuni e delle province.

L'articolo 3 contiene infine l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad erogare anticipazioni a valere sul maturato e sui benefici derivanti dagli accordi contrattuali per il triennio 1985-1987, che siano già stati recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, anche se ancora in corso di registrazione presso la Corte dei conti; tale norma rappresenta la recezione sul piano legislativo di un impegno assunto in sede contrattuale con le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della scuola, in cui tale esigenza è avvertita con particolare intensità.

L'evidente urgenza di delineare un quadro finanziario e normativo certo nell'ambito della contrattazione per il pubblico impiego e quindi garantire nel contempo esigenze di certezza e di chiarezza per una categoria così importante e vasta di lavoratori ha reso indilazionabile l'adozione del decreto-legge al nostro esame, giustificando in pieno il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Per quanto riguarda i profili finanziari e le relative modalità di copertura la normativa d'urgenza opera sostanzialmente in tre direttrici: 1) adeguamento dello stanziamento di cui al richiamato articolo 2, comma 10, con un incremento di 516 miliardi per il 1987 e di 900 miliardi per gli anni 1988 e 1989; 2) integrazioni di 674 miliardi per l'anno 1987 e 872 miliardi per l'anno 1988 del

fondo sanitario di parte corrente; incremento di 34 miliardi per il 1987 e di 445 miliardi per il 1988 dei trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane (tali incrementi sono volti a consentire i rinnovi contrattuali nei settori della sanità e del personale degli enti locali); 3) incremento dei trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario (più 30 miliardi per il 1987 ed esercizi successivi) e dei comuni, delle province e delle comunità montane (più 300 miliardi per il 1987 ed esercizi successivi), al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della legge finanziaria per il 1986 (legge 28 febbraio 1986, n. 41).

La copertura del maggior onere derivante dall'adeguamento del fondo iscritto nell'articolo 1, comma 10 della «finanziaria» 1987 viene imputata, sul triennio 1987-1989, ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il capitolo 5935 riguarda rimborsi alla Cassa depositi e prestiti di rate di ammortamento di mutui contratti dagli enti locali. La competenza per il 1987 è pari a 3.850 miliardi; si ricorda che questo capitolo è già stato utilizzato per due volte a copertura nel corso del 1987 (atti Senato nn. 2164 e 2154). Gli spazi di copertura deriverebbero dalla flessione dei tassi applicati su una serie di mutui ad interesse variabile da ridursi nel biennio successivo. La decretazione d'urgenza in esame utilizza 45 miliardi per il 1987 e 510 miliardi per gli anni successivi.

Il capitolo 6854 è il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine; la competenza per il 1987 è pari a 1.700 miliardi. Il riferimento a questo capitolo è abbastanza significativo del carattere straordinario del tipo di copertura che viene predisposto. Il fondo viene utilizzato per 471 miliardi per il 1987 e per 435 miliardi nel biennio 1988-1989.

L'aumento dei trasferimenti al sistema sanitario, alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali, di cui all'articolo 2 del decreto, viene valutato in 1.361 miliardi per il 1987, ed in 1.703 miliardi per il 1988 e per gli esercizi successivi.

La copertura viene ottenuta, quanto a 174 miliardi e quanto a 22 miliardi per il 1987, utilizzando, rispettivamente, gli accantonamenti di fondo globale corrente: «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali» e «Nuova disciplina della finanza regionale»; ad un primo esame i fondi presentano la necessaria disponibilità sia a valere sul 1987, sia sul successivo biennio 1988-1989;

quanto a lire 482 miliardi per il 1987 e per il biennio 1988-1989, utilizzando una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986 che ha previsto una variazione nelle tariffe di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera;

infine, quanto a 110 miliardi, 210 miliardi, 92 miliardi e 271 miliardi per il 1987, si riducono rispettivamente i capitoli 5935 (rimborso alla Cassa depositi e prestiti, rate di ammortamento), 5942 (somme da erogare per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti), 5957 (somme da erogare alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento di mutui regionali per il finanziamento della spesa sanitaria) e 6862 (fondo da ripartire per il finanziamento dei provvedimenti per l'occupazione giovanile); nel biennio 1988-1989 ed anni successivi si utilizzano soltanto le proiezioni dei capitoli 5935 e 6862 per 445 miliardi il primo e 406 miliardi il secondo.

La logica dell'utilizzo dei predetti capitoli ordinari è sostanzialmente la stessa che ha condotto all'utilizzo del capitolo 5935.

Non vi è dubbio che ci troviamo di fronte ad un'operazione straordinaria di copertura che fa ricorso con ampiezza a disponibilità iscritte su capitoli ordinari al fine di fronteggiare oneri per la contrattazione nei diversi comparti dell'impiego pubblico che sono andati sensibilmente al di là della cornice preordinata con l'articolo 1 della legge finanziaria 1987. Il carattere «straordinario» è, in particolare, testimoniato dall'utilizzo sostanzioso del fondo di riserva per le spese obbligatorie (capitolo 6854), un fondo istituzionalmente destinato a coprire oneri non deroga-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bili già previsti dalle leggi vigenti. Si può aggiungere che i trasferimenti al sistema sanitario e agli enti locali derivanti dall'aumento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 31 della legge n. 41 del 1986, costituiscono una sorta di applicazione tardiva, ma comunque necessaria, del criterio di cui all'articolo 27 della legge n. 468 (copertura degli oneri determinati da legge statale a carico di enti del settore pubblico allargato).

Nel raccomandare, in conclusione, la solle-

cita approvazione del provvedimento, per tutte le considerazioni esposte ritengo necessario che il Governo, in conformità di un preciso impegno assunto in Commissione, fornisca una documentazione più precisa e dettagliata sugli oneri complessivi recati dalla normativa d'urgenza, soprattutto per quanto concerne i mutui di cui al menzionato capitolo 5935.

COLELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

13 maggio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1987.

Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, comma 10, le cifre di lire 2.384 miliardi e di lire 2.855 miliardi sono sostituite, rispettivamente, con lire 2.900 miliardi e con lire 3.800 miliardi.

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) relativamente all'anno 1987, quanto a lire 45 miliardi ed a lire 471 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

b) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi ed a lire 435 miliardi con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Articolo 2.

1. Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987:

a) il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987 e di lire 872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

c) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi.

2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

a) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 1.703 miliardi per l'anno 1988, ed esercizi successivi, si provvede:

a) per l'anno 1987:

1) quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali»;

2) quanto a lire 22 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Nuova disciplina della finanza regionale»;

3) quanto a lire 482 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 1986;

4) quanto a lire 110 miliardi, lire 210 miliardi, lire 92 miliardi e lire 271 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935, 5942, 5957 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

b) per gli anni 1988 e 1989:

1) quanto a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predetto «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali», iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

2) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predetto «Nuova disciplina della finanza regionale», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

3) quanto a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986;

4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per ciascuno di detti anni, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Articolo 3.

1. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'erogazione di anticipazioni a valere sul maturato derivante dagli accordi contrattuali 1985-1987 già recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, ancorchè in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere corrisposte senza applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Le ritenute medesime sono applicate in sede di conguaglio da effettuarsi nello stesso anno in cui hanno luogo le anticipazioni.

Articolo 4.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1987.

COSSIGA

FANFANI — GORIA — PALADIN

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI